

**CONTRATTO DI SERVIZIO REGOLANTE LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI LINEA CONTRIBUITE.
PERIODO 01/07/2008-30/06/2009**

Art. 1

Il contratto di servizio prot. n. Rep.n. del per il periodo 1°/1/2001 –
31/12/2002, come modificato dai seguenti contratti:

- contratto di proroga prot. n. Rep. n. del per il periodo 1°/1/2003 -
30/06/2003;
- contratto di proroga prot. n. Rep. n. dell' con scadenza 31/12/2003;
- contratto di proroga prot. n. Rep. n. del per il periodo 1°/1/2004 –
- 30/06/2004;
- contratto di proroga prot. n. Rep. n. del per il periodo 1°/7/2004 –
- 31/12/2004;
- contratto di proroga prot. n. Rep. n. del per il periodo 1°/1/2005 –
- 31/12/2005;
- contratto di proroga prot. n. Rep. n. del per il periodo 1°/1/2006 -
- 31/12/2006;
- contratto di proroga prot. n. Rep. n. del per il periodo 01/07/2007-
- 31/12/2007;

è ulteriormente modificato come segue:

VECCHIA VERSIONE
<p>Art. 2.1</p> <p>La concessione del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 1 dell'attuale contratto di servizio, avrà termine il 31.12.2007. Allo spirare del termine il contratto di servizio si intende risolto di diritto. Il concessionario sarà comunque tenuto, a richiesta dell'Ente concedente, a rendere il servizio di cui al presente contratto per l'ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere, compreso l'art. 17.5, come modificato nella nuova versione.</p>
NUOVA VERSIONE
<p>Art. 2.1</p> <p>La concessione del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 1 dell'attuale contratto di servizio, prosegue per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, alla scelta del contraente e al subentro del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 30/06/2009.</p>
VECCHIA VERSIONE
<p>Art. 5.4</p> <p>All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.) ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione dell'art. 82, comma 6°, del Codice della Strada.</p>

Il Concessionario è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel comma 3 del presente articolo, per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel presente Contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso, secondo quanto previsto al successivo [art. 6](#).
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

Ai sensi degli art. 5 e 91 del D.P.R. 27/07/1980 n. 753, il Responsabile d'esercizio dell'Azienda (o A.T.I.) Concessionaria dispone, sotto la sua completa responsabilità, ferma restando la competenza della M.C.T.C., l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi di cui al presente Contratto. Qualora sia previsto dalla Carta di circolazione, il trasporto di passeggeri in piedi è consentito nei casi in cui il percorso lo consenta e comunque per brevi tratte, previa autorizzazione dell'Ente concedente.

NUOVA VERSIONE

Art. 5.4

All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.), **che siano dotati delle apparecchiature tecnologiche installate in conformità al successivo art. 5.6** ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione dell'art. 82, comma 6°, del Codice della Strada.

Il Concessionario è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel comma 3 del presente articolo, per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel presente Contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso, secondo quanto previsto al successivo [art. 6](#).
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

Ai sensi degli art. 5 e 91 del D.P.R. 27/07/1980 n. 753, il Responsabile d'esercizio dell'Azienda (o A.T.I.) Concessionaria dispone, sotto la sua completa responsabilità, ferma restando la competenza della M.C.T.C., l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi di cui al presente Contratto. Qualora sia previsto dalla Carta di circolazione, il trasporto di passeggeri in piedi è consentito nei casi in cui il percorso lo consenta e comunque per brevi tratte, previa autorizzazione dell'Ente concedente.

VECCHIA VERSIONE

Art. 14.3

Le principali informazioni, che verranno richieste al Concessionario, sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente concedente.
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio pubblico di linea e le successive variazioni;
- Informazioni/comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio
- Informazioni (semestrali) inerenti i parametri di qualità
- Sintesi delle schede di manutenzione
- Sintesi delle schede di pulizia
- Sintesi delle schede di regolarità del servizio

- Ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale), determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche per i servizi rientranti nel sistema di tariffazione formula. Altri ricavi derivanti dall'impiego degli autobus di linea in fuorilinea o da pubblicità sui mezzi relativi al contratto di servizio (trimestrale)
- Costi aziendali relativi al contratto di servizio, suddivisi dal Concessionario sulle linee esercite, sulla base di parametri verificabili da parte dell'Ente concedente, da esplicitarsi da parte del Concessionario (trimestrale).
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale)
- Bilancio di esercizio (annuale)
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di servizio, con indicazione dell'anno di prima immatricolazione, del prezzo d'acquisto, dell'eventuale contribuzione regionale, della tipologia di meccanica o di capienza, della marca;
- km giorni feriali (escluso sabato) distinti in invernali ed estivi;
- km giorno sabato distinti in invernali ed estivi;
- km giorno festivo distinti in invernali ed estivi;
- frequenza media del singolo servizio;
- frequenza del servizio nel periodo di punta;
- fascia oraria del servizio nella giornata feriale (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo;
- fascia oraria del servizio nella giornata di sabato distinta in invernale ed estiva;
- fascia oraria del servizio nella giornata festiva distinta in invernale ed estiva;
- posti occupati/posti offerti nella giornata feriale;
- posti occupati/posti offerti in ora di punta nella giornata feriale;
- presenti/saliti/discesi nelle singole fermate;
- servizi soppressi/servizi offerti;
- puntualità in arrivo e partenza per bus;
- % di servizi che offrono trasporto disabili;
- % di servizi che offrono trasporto bagagli, etc.;
- coincidenze fatte/coincidenze totali;
- parco bus con più di 10 anni/parco bus totali;
- velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche dei veicoli;
- illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
- n. rivendita di titoli di viaggio per comune;
- n. rivendita di titoli di viaggio per abitante riferito a ciascuna area omogenea;
- orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno sabato distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinti in invernale ed estivo.

NUOVA VERSIONE

Art. 14.3

Le principali informazioni, che verranno richieste al Concessionario, sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente concedente.
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio pubblico di linea e le successive variazioni;
- Informazioni/comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio
- Informazioni (semestrali) inerenti i parametri di qualità
- Sintesi delle schede di manutenzione
- Sintesi delle schede di pulizia
- Sintesi delle schede di regolarità del servizio
- Ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale), determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche per i servizi rientranti nel sistema di tariffazione formula. Altri ricavi derivanti dall'impiego degli autobus di linea in fuorilinea o da pubblicità sui mezzi relativi al contratto di servizio (trimestrale)
- Costi aziendali relativi al contratto di servizio, suddivisi dal Concessionario sulle linee esercite, sulla base di parametri verificabili da parte dell'Ente concedente, da esplicitarsi da parte del Concessionario (trimestrale).
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale)
- Bilancio di esercizio (annuale)
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di servizio, con indicazione dell'anno di prima immatricolazione, del prezzo d'acquisto, dell'eventuale contribuzione regionale, della tipologia di meccanica o di capienza, della marca;
- km giorni feriali (escluso sabato) distinti in invernali ed estivi;
- km giorno sabato distinti in invernali ed estivi;
- km giorno festivo distinti in invernali ed estivi;
- frequenza media del singolo servizio;
- frequenza del servizio nel periodo di punta;
- fascia oraria del servizio nella giornata feriale (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo;
- fascia oraria del servizio nella giornata di sabato distinta in invernale ed estiva;
- fascia oraria del servizio nella giornata festiva distinta in invernale ed estiva;
- posti occupati/posti offerti nella giornata feriale;
- posti occupati/posti offerti in ora di punta nella giornata feriale;
- presenti/saliti/discesi nelle singole fermate;
- servizi soppressi/servizi offerti;
- puntualità in arrivo e partenza per bus;
- % di servizi che offrono trasporto disabili;
- % di servizi che offrono trasporto bagagli, etc.;
- coincidenze fatte/coincidenze totali;
- parco bus con più di 10 anni/parco bus totali;

- velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche dei veicoli;
- illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
- n. rivendita di titoli di viaggio per comune;
- n. rivendita di titoli di viaggio per abitante riferito a ciascuna area omogenea;
- orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno sabato distinti in invernale ed estivo; orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinti in invernale ed estivo.
- **Informazione con cadenza settimanale, su richiesta anche telefonica o per e-mail dell'Ente concedente, dei numeri delle targhe degli autobus che hanno effettuato tutte le corse o determinate corse, a seconda della richiesta, nel periodo considerato. Le informazioni devono essere fornite entro 7 giorni, anche con procedura informatizzata.**
- **Informazione preventiva sui numeri delle targhe degli autobus che, per qualunque motivo, hanno un fermo prolungato (prevedibilmente superiore a 15 giorni).**

VECCHIA VERSIONE

17.1 bis

Le compensazioni economiche, di cui all'art. 17.1 del contratto di servizio in essere, meglio descritte nell'allegato n. 3 al contratto stesso, sono incrementate della stessa misura del rapporto tra "premio di operatività" per la Provincia di Torino di cui alla Tavola 1, punto 4.1.1.a. del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2007, n. 8-5296 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – 2° supplemento al numero 10 – 8 marzo 2007, pagina n. 39), (al netto dell'incremento delle compensazioni di cui al successivo art. 17.1. ter, e al netto della quota dello stesso premio di spettanza dei Comuni e delle Comunità montane per i servizi dagli stessi gestiti direttamente), e gli stanziamenti del bilancio 2007 per il pagamento delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio per il TPL (intervento n. 1050105) al netto del premio di operatività, dei trasferimenti regionali per i maggiori oneri derivanti dall'aumento degli oneri contrattuali conseguenti al CCNL autoferrotranvieri, dell'IVA, delle compensazioni per soppressione delle corse di riposizionamento di cui all'allegato n. 4 della determinazione dirigenziale n. 44-49438 del 28.02.2001, subordinatamente all'effettivo trasferimento dalla Regione alla Provincia del "premio di operatività" di cui trattasi ed assicurando, comunque, la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino.

17.1 ter Aumento a €1 della misura media delle compensazioni economiche delle linee, con velocità inferiore a Km 45, per singola società mandante o mandataria

NUOVA VERSIONE

Art. 17.1 bis

Le compensazioni economiche, di cui all'art. 17.1 del contratto di servizio in essere, meglio descritte nell'allegato n. 3 al contratto stesso, sono incrementate della stessa misura del rapporto tra "premio di operatività" per la Provincia di Torino di cui alla Tavola 1, punto 4.1.1.a. del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2007, n. 8-5296 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – 2° supplemento al numero 10 – 8 marzo 2007, pagina n. 39), (al netto della quota dello stesso premio di spettanza dei Comuni e delle Comunità montane per i servizi dagli stessi gestiti direttamente), e gli stanziamenti del bilancio 2007 per il pagamento

delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio per il TPL (intervento n. 1050105) al netto del premio di operatività, dei trasferimenti regionali per i maggiori oneri derivanti dall'aumento degli oneri contrattuali conseguenti al CCNL autoferrotranvieri, dell'IVA, delle compensazioni per soppressione delle corse di riposizionamento di cui all'allegato n. 4 della determinazione dirigenziale n. 44-49438 del 28.02.2001, subordinatamente all'effettivo trasferimento dalla Regione alla Provincia del "premio di operatività" di cui trattasi ed assicurando, comunque, la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino.

~~17.1 ter Aumento a €1 della misura media delle compensazioni economiche delle linee, con velocità inferiore a Km 45, per singola società mandante o mandataria~~

VECCHIA VERSIONE

Art. 17.5

L'importo dovuto alle imprese concessionarie sarà incrementato di un ammontare determinato, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, sulla base dell'entità dei contributi erariali o regionali trasferiti ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999 n. 472, "Interventi nel settore dei trasporti", assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino; i pagamenti relativi avverranno con le stesse modalità stabilite all'art. 17.4. Analogamente, qualora a seguito dell'incremento dei costi di esercizio (conseguenti, in via meramente esemplificativa, il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro o l'aumento dei prezzi del carburante o le corse di riposizionamento eliminate dal P.E.A.) o a causa di un ritardo nell'adeguamento tariffario o a compensazione di nuove agevolazioni tariffarie vengano trasferiti alla Provincia maggiori contributi erariali o regionali, finalizzati alla copertura delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, la Provincia provvederà ad adeguare le compensazioni economiche degli obblighi di servizio in relazione ai suddetti maggiori costi o minori ricavi da traffico e sulla base dell'entità dei contributi finalizzati ricevuti, assicurando, comunque, la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino. Le erogazioni, escluse quelle relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, di cui al primo capoverso del presente punto, saranno effettuate con tempestività, rispetto ai momenti di incasso da parte della Provincia di Torino dei trasferimenti suddetti, in modo da soddisfare i maggiori oneri anzidetti o i minori ricavi anzidetti secondo l'ordine cronologico di maturazione degli stessi, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria e contabile dei trasferimenti erariali. Le risorse destinate alla compensazione del mancato adeguamento delle tariffe dal 1° gennaio 2007, incrementeranno le compensazioni economiche degli obblighi di servizio con le stesse modalità stabilite all'art. 17.1.bis, al lordo delle risorse necessarie all'incremento delle compensazioni di cui all'art. 17.1 ter le quali decorrono dal 1/7/2007).

NUOVA VERSIONE

Art. 17.5

L'importo dovuto alle imprese concessionarie sarà incrementato di un ammontare determinato, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, sulla base dell'entità dei contributi erariali o regionali trasferiti ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 7 dicembre 1999 n. 472, "Interventi nel settore dei trasporti", assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino; i pagamenti relativi avverranno con le stesse modalità stabilite all'art. 17.4. Analogamente, qualora a seguito dell'incremento dei costi di esercizio (conseguenti, in via meramente esemplificativa, il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro o l'aumento dei prezzi del carburante o le corse di riposizionamento eliminate dal P.E.A.) o a causa di un ritardo nell'adeguamento tariffario o a compensazione di nuove agevolazioni tariffarie vengano

trasferiti alla Provincia maggiori contributi erariali o regionali, **anche definiti negli atti “premio di operatività”**, finalizzati alla copertura delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, la Provincia provvederà ad adeguare le compensazioni economiche degli obblighi di servizio in relazione ai suddetti maggiori costi o minori ricavi da traffico e sulla base dell’entità dei contributi finalizzati ricevuti, assicurando, comunque, la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia di Torino. Le erogazioni, escluse quelle relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, di cui al primo capoverso del presente punto, saranno effettuate con tempestività, rispetto ai momenti di incasso da parte della Provincia di Torino dei trasferimenti suddetti, in modo da soddisfare i maggiori oneri anzidetti o i minori ricavi anzidetti secondo l’ordine cronologico di maturazione degli stessi, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria e contabile dei trasferimenti erariali. Le risorse destinate alla compensazione del mancato adeguamento delle tariffe dal 1° gennaio 2007, incrementeranno le compensazioni economiche degli obblighi di servizio con le stesse modalità stabilite all’art. 17.1.bis, ~~al lordo delle risorse necessarie all’incremento delle compensazioni di cui all’art. 17.1 ter le quali decorrono dal 1/7/2007).~~

Art. 2

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, le parti rinviano alle condizioni contrattuali previste dai contratti di servizio elencati all’art. 1, non modificate e non in contrasto con quanto sopra stabilito e che, pertanto, restano invariate.

Art. 3

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di bollo del contratto sono a carico del Concessionario. Essendo le prestazioni relative al presente contratto soggette a IVA, esso è soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Torino,

**Per l’Associazione Temporanea d’Impresa
Il Legale Rappresentante
dell’Impresa mandataria**

.....

**Per la Provincia di Torino
Il Dirigente del Servizio**

.....